



SPORTELLO COMUNALE AFFITTO 2011

ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO

Si comunica che è istituito lo *Sportello Comunale Affitto 2011* (art. 11 co. 8 legge 431/98), per ridurre l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata che utilizzano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/98 in forza di regolari contratti.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. Possono richiedere il contributo:

- a) i conduttori che nell'anno 2011 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);
- b) i soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del co. 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.

I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:

- a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
- b) la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.

2. Il contratto di locazione, efficace e registrato, deve:

- a) essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne del nucleo familiare;
- b) riferirsi ad una unità immobiliare situata in Lombardia, locata sul mercato privato e abitata nell'anno 2011 come residenza anagrafica e abitazione principale;
- c) la registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

3. Il nucleo familiare deve presentare una sola domanda anche nel caso di stipulazione di più contratti nell'anno 2011.

4. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

5. Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari:

- a) nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
- b) che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
- c) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- d) che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
- e) che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa in quanto la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento non avviene in forza di regole di libero mercato ma per effetto dei principi e delle finalità mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i quali partecipano alla formazione degli indirizzi dell'agire della cooperativa stessa;
- f) che abbiano rilasciato nell'anno 2011 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

6. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari di cui alla precedente lettera e) del punto 5 aventi i requisiti previsti dal punto 1, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a. di avere un valore ISEE-fsa non superiore € 5.681,03=;
- b. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
- c. che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
- d. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
- e. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non ha mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
- f. che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
- g. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - fsa il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989, vale a dire un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

La situazione economica del nucleo familiare è definita tenendo conto sia del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare e del relativo patrimonio, mobiliare e immobiliare che con un meccanismo di calcolo concorrono a definire il valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il calcolo del contributo è basato sul principio che il canone a carico del nucleo familiare non debba superare un "affitto massimo sopportabile", definito tenendo conto della composizione del nucleo stesso, della relativa situazione economica e dell'ammontare del canone di locazione annuo così come da contratto.

Il bando integrale è disponibile presso l'Ufficio Casa del Comune o sul sito internet www.comune.gaggiano.mi.it.

Solo dopo la chiusura della raccolta delle domande e in relazione al loro numero sarà possibile procedere al calcolo del contributo e alla successiva liquidazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre all'11 novembre 2011.

Le informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda e alla documentazione da presentare sono disponibili presso l'Ufficio Casa di Via Roma, 36 - tel. 02-908.99.241/235 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.